



Le norme del DPCM 22 marzo valide fino al 3 aprile

Spostamenti:

- È vietato trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati dal Comune in cui ci si trova.
- Ci si può spostare solo per comprovate esigenze lavorative (quotidiane e abituali), di assoluta urgenza o per motivi di salute.
- Per fare la spesa ci si può spostare se il punto vendita più vicino ed accessibile è nel territorio di altro Comune.

Attività produttive, industriali, professionali:

- Sono sospese tutte le attività produttive, industriali e commerciali, fatta eccezione per quelle indicate dal DPCM ([qui il decreto](#))*
- Le attività commerciali e le attività produttive sospese possono continuare a svolgersi se organizzate secondo modalità a distanza o lavoro agile.
- Le attività professionali non sono sospese ([con raccomandazioni](#))
- Le Pubbliche Amministrazioni possono utilizzare il lavoro agile, che rappresenta la modalità ordinaria di attività.
- Musei, istituti e luoghi di cultura restano chiusi.
- Scuola e università possono utilizzare la formazione a distanza o da remoto.

Tra le attività produttive consentite rientrano:

- I servizi di pubblica utilità e i servizi essenziali (L.12 giugno 1990, n.146);
- La produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di:

Farmaci, tecnologia sanitaria, dispositivi medico-chirurgici; prodotti agricoli e alimentari; attività per fronteggiare l'emergenza; attività di impianti a ciclo produttivo continuo che se interrotte possono causare gravi problemi o incidenti (in questo caso, gli operatori devono comunicare al Prefetto competente, che valuterà con il coinvolgimento di esperti, Camere di Commercio, Regioni, Province e Comuni.

[Qui la circolare del Ministero dell'interno](#)

* L'elenco può essere modificato con decreto del Ministero dello sviluppo economico, sentito il MEF.